

## Caso pratico di Diritto civile I

### Aula d'esercizio del 14 maggio 2024

Tizio e Caia contraevano matrimonio nel 2000 e dalla loro unione nasceva Tizietto nel 2004.

Tuttavia, dopo quindici anni di serena vita familiare, il rapporto tra i coniugi peggiorava gradualmente, tanto da indurli a rivolgersi al Giudice per ottenere lo scioglimento del matrimonio.

In detta occasione, il Giudice di prime cure assegnava la casa familiare sita in Ferrara, di proprietà esclusiva di Tizio, a Caia, in quanto la medesima veniva individuata come genitore collocatario di Tizietto, all'epoca ancora minorenni, e condannava Tizio a versare mensilmente alla *ex* moglie la somma di € 300,00, oltre alla somma di € 400,00 a titolo di mantenimento di Tizietto.

Nell'autunno del 2023, Tizietto si immatricolava presso l'Università degli Studi di Siena, città nella quale condivideva un appartamento con altri tre giovani studenti, pur trascorrendo a Ferrara quasi tutti i fine settimana.

Pertanto, Tizio si rivolgeva al proprio legale di fiducia chiedendogli se fosse possibile ottenere quanto segue:

- a) la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, anche alla luce della nuova relazione intrapresa da Caia con Sempronio, il quale — a detta dell'investigatore privato assunto da Tizio — trascorrevva spesso la notte a casa di Caia;
- b) il versamento diretto a Tizietto della somma di € 400,00 a titolo di mantenimento;
- c) la riduzione del *quantum* dell'assegno di divorzio, stante la nuova relazione intrapresa da Caia con Sempronio, notoriamente molto benestante.

Il candidato, assunte le vesti dell'avvocato di Tizio, rediga motivato parere.

### **Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 25604 del 12/10/2018**

La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è **estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli**, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico.

### **Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19347 del 29/09/2016**

In tema di separazione personale, l'assegnazione della casa familiare è **finalizzata unicamente alla tutela della prole** e non può essere disposta come se fosse una componente dell'assegno previsto dall'art. 156 c.c., dovendo quest'ultimo essere inteso a consentire una tendenziale conservazione del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio.

### **Sez. 1, Ordinanza n. 23501 del 02/08/2023**

Ai sensi dell'art. 337 *bis* c.c., nel regolare il **godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore**, con la conseguenza che **l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza**, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore.

### **Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3015 del 07/02/2018**

**Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio**, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 *sexies* c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è **subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori**: tale *ratio* protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione.

### **Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28937 del 04/12/2017**

In tema di divorzio, il provvedimento di assegnazione della casa familiare è revocabile solo in presenza di circostanze di fatto sopravvenute alla sentenza divorzile e modificatrici della situazione da questa considerata, e tale deve considerarsi **il trasferimento del figlio della coppia**, successivo alla sentenza.

**Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32231 del 13/12/2018**

Il godimento della casa familiare a seguito della separazione dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare **l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'"habitat" domestico**, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e la casa può perciò essere assegnata al genitore, collocatario del minore, che pur se ne sia allontanato prima della introduzione del giudizio (nella specie la S.C., nel ribadire il principio, ha assegnato la casa familiare alla madre, collocataria del figlio di età minore, reputando non ostativa la circostanza che la donna si fosse allontanata dalla casa in conseguenza della crisi nei rapporti con il padre del bambino e non attribuendo rilievo al tempo trascorso dall'allontanamento, dipeso dalla lunghezza del processo, che non può ritorcersi in pregiudizio dell'interesse del minore).

**Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16134 del 17/06/2019**

La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-*sexies* c.c. **comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e, non essendo sufficiente che si verifichino ritorni rari, ancorché regolari, del figlio, poiché in quest'ultimo caso viene a configurarsi un rapporto di mera ospitalità.** Deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese). (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto di revoca dell'assegnazione della casa coniugale basato sull'accertato rientro della figlia, iscritta all'università in altra città, nell'abitazione del genitore divorziato solo per pochi giorni durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive).

**Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 20/11/2023, n. 32151**

Sussiste l'ipotesi di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare allorché il figlio maggiorenne non autosufficiente torni con **frequenza settimanale** presso la casa familiare.

**Corte Costituzionale, 30/07/2008, n. 308**

Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155-*quater*, comma 1, c.c. (oggi confluito nel comma 1 dell'art. 336-*sexies* c.c.), censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., nella parte in cui prevede la revoca automatica dell'assegnazione della casa familiare nel caso in cui l'assegnatario conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio. Premesso che la dichiarazione di illegittimità di una disposizione è giustificata dalla constatazione che non ne è possibile un'interpretazione conforme a Costituzione e premesso, altresì, che l'evoluzione normativa e giurisprudenziale evidenzia come non solo la decisione sulla assegnazione della casa familiare, ma anche quella sulla cessazione della stessa, sono sempre state subordinate, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all'interesse della prole, **la norma censurata non viola gli indicati parametri ove sia interpretata nel senso che la cessazione del diritto di godimento della casa familiare attribuito al coniuge assegnatario – lungi dal conseguire automaticamente alla instaurazione, da parte del coniuge**

**assegnatario, di una convivenza di fatto ovvero di un nuovo matrimonio – può verificarsi soltanto se, e nella misura in cui, venga verificata la piena conformità di tale cessazione all'interesse del minore.**

**Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 12/02/2024, n. 3761**

In caso di **sopravvenuta instaurazione di uno stabile rapporto di convivenza dell'ex coniuge** beneficiario di un assegno divorzile disposto sia in funzione assistenziale che perequativa, è **apodittico e contrario alla legge un mero "dimezzamento" di detto assegno in sede di revisione** ex art. 9 della Legge 898/1970. Ciò in quanto nell'ambito di un siffatto giudizio di revisione deve essere appurato tanto i) il "peso" della componente assistenziale non più dovuta a seguito della sopravvenuta nuova stabile convivenza, quanto ii) l'effettiva "incidenza" economica di detta sopravvenuta convivenza rispetto alla residua funzione perequativa dell'assegno, e ciò anche iii) tenendo conto di elementi indiziari di maggiori disponibilità economiche derivanti della nuova relazione dell'ex coniuge nell'ambito di una nuova comparazione delle effettive ed attuali situazioni patrimoniali e reddituali degli ex coniugi all'esito della quale deve, se del caso, riparametrarsi l'assegno divorzile.

**Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/12/2023, n. 34374**

In tema di divorzio, in mancanza dell'elemento oggettivo della stabile coabitazione, occorre che l'accertamento dell'effettivo legame di convivenza, allorquando esso costituisca un fattore impeditivo del diritto all'assegno divorzile, sia compiuto in modo rigoroso, in riferimento agli elementi indiziari potenzialmente rilevanti, perché gravi e precisi, così come previsto dal comma 1 dell'art. 2729 cod. civ., quali l'esistenza di figli, la comunanza di rapporti bancari o altre patrimonialità significative, la contribuzione al ménage familiare. **Deve esserci, in sostanza, un nuovo progetto di vita con il nuovo partner, dal quale inevitabilmente discendono reciproche contribuzioni economiche. Il relativo onere probatorio incombe su chi neghi il diritto all'assegno.**

**Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 25/03/2024, n. 7961**

In tema di revisione delle condizioni di divorzio, costituisce sopravvenienza valutabile, ai fini dell'accertamento dei giustificati motivi per l'aumento dell'assegno divorzile, la revoca dell'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell'altro ex coniuge, il cui godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell'ambiente familiare in favore dei figli, costituisce un valore economico non solo per l'assegnatario, che ne viene privato per effetto della revoca, ma anche per l'altro coniuge, che si avvantaggia per effetto della revoca, potendo andare ad abitare la casa coniugale o concederla in locazione a terzi o comunque impiegarla in attività produttive, compiendo attività suscettibili di valutazione economica che, durante l'assegnazione all'altro coniuge, non erano consentite.

